











Roma, 11 novembre 2016

CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

RIUNIONE GIOVEDI' 10 NOVEMBRE 2016

1. Ricorso Sig. LEONARDI PIETRO

avverso le sanzioni:

- inibizione di anni 5, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.:
- ammenda di €150.000,00,

deferimento del inflitte al reclamante seguito Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 19 Statuto FIGC, e all'art. 21 NOIF, nonché all'art. 8, commi 1 e 2 C.G.S. - nota n.15711/634 pf15-16 AM/SP/ma del 30.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 17/TFN del 23.9.2016)

La C.F.A.

- riunisce i ricorsi in rito nn. 1, 2 e 3:
- **RESPINGE** i ricorsi n. 1 e 2:
- ACCOGLIE IN PARTE il ricorso della Procura Federale e, per l'effetto 1) irroga al sig. Tommaso Ghirardi la della preclusione sanzione permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e conferma nel
 - 2) irroga le seguenti sanzioni:
 - sig.ra Ghirardi Susanna anni 2 di inibizione e €40.000,00 di ammenda;
 - sig. Schinelli Giovanni anni 2 di inibizione e €25.000,00 di ammenda;
 - sig. Rossi Alberto anni 2 di inibizione e €30.000.00 di ammenda:
 - sig. Balestrieri Arturo anni 1 di inibizione e €10.000.00 di ammenda:
 - sig. Magri Maurizio mesi 6 di inibizione e €15.000,00 di ammenda;
 - dichiara INAMISSIBILE il ricorso della Procura Federale nei confronti dei sig.ri Sorlini Francesco e Bastianon Mario per difetto di notifica;
 - PROSCIOGLIE dalle violazioni loro rispettivamente ascritte i sigg.ri















Bonzi Roberto, Scalia Giuseppe, Riccobene Osvaldo Francesco, Pasotti Gabriella, Ghirardi Enrico, Giordano Pasquale, Kodra Emil, e Manenti Giampietro.

2. Ricorso Sig. GHIRARDI TOMMASO

avverso le sanzioni:

- inibizione di anni 5:
- ammenda di €150.000,00,

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 bis commi 1 e 5 C.G.S., in relazione all'art. 19 Statuto Federale e agli artt. 21 e 37 N.O.I.F., nonché all'art. 8, commi 1 e 2 C.G.S. - nota n.15711/634 pf15-16 AM/SP/ma del 30.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 17/TFN del 23.9.2016)

3. Ricorso PROCURA FEDERALE

avverso l'incongruità della sanzione inflitta al sig. Ghirardi Tommaso e il proscioglimento dei sigg.ri Pasquale Giordano, Emir Kodra, Susanna Ghirardi, Alberto Rossi, Giovanni Schinelli, Arturo Balestrieri, Roberto Bonzi, Giuseppe Scalia, Gabriella Pasotti, Enrico Ghirardi, Giampietro Manenti, Bastianon, Francesco Sorlini, Maurizio Magri e Osvaldo Francesco Riccobene in relazione al fallimento della società Parma FC S.p.a. seguito proprio deferimento – nota n.15711/634 pf15-16 AM/SP/ma del 30.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 17/TFN del 23.9.2016)















4. Ricorso UDINESE CALCIO SPA

avverso la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 inflitta 5 e 6, li **RESPINGE** alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale per comportamento ascritto ai sigg.ri Collavino e De Sabata - nota n.113/965 pf15-16 SP/blp del 22.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 22/TFN del 7.10.2016)

5. Ricorso Sig. COLLAVINO FRANCO

avverso le sanzioni:

- inibizione di giorni 10;
- ammenda di €5.000,00,

inflitte al reclamante - all'epoca dei fatti componente del Consiglio di Amministrazione Udinese Calcio seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 12 comma 9 C.G.S. - nota n.113/965 pf15-16 SP/blp del 22.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare -Com. Uff. n. 22/TFN del 7.10.2016)

6. Ricorso Sig. DE SABATA MICHELE

avverso le sanzioni:

- inibizione di giorni 10;
- ammenda di €5.000,00,

inflitte al reclamante - all'epoca dei fatti Dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria (SLO) della Società Udinese Calcio - seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 12 comma 9 C.G.S. - nota n.113/965 pf15-16 SP/blp del 22.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 22/TFN del 7.10.2016)

La C.F.A., riuniti in rito i ricorsi in rito nn. 4,





COMUNICATO STAMPA

*1934 *1938 *1982 *2006











7. Ricorso Sig. PASTORE VINCENZO

avverso la sanzione dell'inibizione di mesi 18 e della ammenda di €5.000,00 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. – nota n. 15710/288pf 15-16/SP/blp del 30.6.2016 (Delibera del Tribunale comma 3 del C.G.S. Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 14.9.2016)

In ACCOGLIMENTO dell'istanza di parte, DIFFERISCE l'udienza a nuovo ruolo, sospendendo la decorrenza dei termini di estinzione del procedimento disciplinare ed in particolare di quelli di cui all'art. 34bis,